



Seminario tecnico di approfondimento 12 giugno 2024

UNI 11927:2023

PONTEGGI DI FACCIATA

CON FUNZIONE DI

PROTEZIONE DEI BORDI



PONTEGGI DI FACCIATA CON FUNZIONE DI PROTEZIONE DEI BORDI

ARGOMENTI



L'utilizzo di ponteggi di facciata come DPC



La situazione attuale



I riferimenti della UNI 11927




Il progetto ai sensi dell'art. 133 81/2008: quando occorre e quando non è ammissibile




La relazione di calcolo: configurazione e contenuti minimi

PROTEZIONE DEI LAVORATORI SULLA COPERTURA





SITUAZIONE CRITICA: IL PARAPETTO SOMMITALE NELLE AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI



PARAPETTO SOMMITALE



PONTEGGIO VISTO DI FRONTE



IL PRESENTE SISTEMA DI PROTEZIONE COLLETTIVA CONTRO LE CADUTE DALL' ALTO, DEVE INTENDERSI DESTINATO AL SERVIZIO ESCLUSIVO DEL PIU' ELEVATO PIANO DI LAVORO DEL PONTEGGIO. PERTANTO, E' ESPRESSAMENTE VIETATO L' IMPIEGO DI TALE ELEMENTO A PROTEZIONE DI POSTI DI LAVORO DIVERSI DAL PREDETTO PIANO.

(A) = POSIZIONE ANCORAGGI (PART. SU TAV. 77/17)

Dott. ing. CLAUDIS SAIRL Albo impegneri Udine Posizione n. 681


PONTEGGIO PE105-180
ASTA PARAPETTO DOPPIA H=2000 mm
SCALA 1:30

33010 FELETTS UMBERTO (UD) ITALY 10 E. Fermi, 45 Tel. 0432/435311 - Fax 0432.570474

C.F. Port. IVA: 0 0 1 6 8 1 1 0 3 0 2

77/13

PARAPETTO SOMMITALE



CIRCOLARE N. 29 DEL 27 AGOSTO 2010

È possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?

Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

PROGETTO DEL PONTEGGIO COME DPC

EN UNI 13374

- NON si dovrebbe applicare ai ponteggi.
- Parla di energie e di prove di laboratorio e non di forze
- Può fornire utili indicazioni nei riguardi degli spazi tra correnti

PROGETTO DEL PONTEGGIO COME DPC

UNI 11927

- E' una norma di prodotto
- All'allegato A fornisce indicazioni riguardanti le forze registrate dagli strumenti in sede di prove di laboratorio
- E' necessario verificare che la geometria dello schema sia riconducibile a quella prescritta dalla norma che è stata adottata in sede di prove.

PROGETTO DEL PONTEGGIO COME DPC

CIRCOLARE N. 29 DEL 27 AGOSTO 2010

- Valutazione dei rischi (persone e oggetti/attrezzature)
- Determinazione della forza di impatto in base alla pendenza, la lunghezza della falda e la posizione del ponteggio.

LA RELAZIONE DI CALCOLO DEL PONTEGGIO

QUANDO OCCORRE?

- Altezza superiore a m 20,00
- Difformità anche parziale agli schemi contenuti nell'Autorizzazione Ministeriale
- Presenza di teli o reti che aumentano la superficie di esposizione al vento
- Condizioni metereologiche diverse da quelle previste
- Luoghi geografici con particolari prescrizioni o esclusi dall'Autorizzazione
- Ancoraggi in numero, tipo o posizione diversa dagli schemi tipo
- Numero di impalcati presenti superiore a quelli previsti
- · Carichi maggiori di quelli previsti
- Interassi verticali maggiori rispetto agli schemi tipo (multidirezionale e tubo/giunto)
- Utilizzo del ponteggio come DPC per la protezione dei bordi
- Collegamenti «strutturali» tra due lati di ponteggi

LA RELAZIONE DI CALCOLO DEL PONTEGGIO

QUANDO NON E' POSSIBILE RICORRERE AL PROGETTO

- Presenza di elementi nel ponteggio non «autorizzati»
- Elementi dello stesso sistema (*) afferenti a diverse Autorizzazioni Ministeriali

LA RELAZIONE DI CALCOLO DEL PONTEGGIO

FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE DI CALCOLO

- Deve essere leggibile dagli utilizzatori e dai preposti ai controlli
- Deve riportare l'identificazione del cantiere, del ponteggio (Autorizzazione/i Ministeriale), del periodo
- Riferimento al disegno esecutivo che dovrà essere firmato per conformità a quanto calcolato
- Descrizione chiara degli schemi adottati con particolare evidenza degli elementi aggiunti per sicurezza (raddoppi, ancoraggi, parapetti, controventi ecc.)
- Indicazione dei carichi adottati per gli impalcati normali e per i piani di carico
- Indicazione degli elementi più sollecitati e relativo sfruttamento
- · Quando coinvolti, indicare la resistenza di progetto degli ancoraggi
- Indicare il carico al piede e chi dovrà effettuare le valutazioni della resistenza degli appoggi (per esempio su solai)
- Nel caso di utilizzo come protezione dai bordi si dovranno riportare le caratteristiche dalla copertura
 - inclinazione e lunghezza della falda
 - posizione degli ancoraggi
 - valutazione della forza e punto di applicazione
 - Eventuali deformazioni plastiche
 - Spazio tra i correnti ammissibile o applicazione di reti anticaduta
 - Indicazione degli elementi più sollecitati da verificare a seguito di caduta trattenuta

LE AUTORIZZAZIONI MINISTERIALI

NUOVI ELEMENTI E NUOVI SCHEMI

Attenzione al rischio di percezione che con un nuovo elemento e un' Autorizzazione Ministeriale che prevede lo schema del ponteggio a protezione dei bordi, induca l'utilizzatore a credere di essere sempre «in regola».

Sarà comunque sempre necessario attenersi alle indicazioni e agli schemi che il produttore adotterà.





Seminario tecnico di approfondimento 12 giugno 2024

UNI 11927:2023

PONTEGGI DI FACCIATA

CON FUNZIONE DI

PROTEZIONE DEI BORDI

